

farsi luogo al concedimento di sussidi ai capitani, patroni, marinai, se non quando i richiedenti comprovino d'aver cessato da un anno dall'esercizio della navigazione:

Questo è uno.

Il successivo decreto è del 14 dicembre 1853, e ricorda pure qualche cosa relativa alle vedove, in ordine alla produzione dei titoli ed altro.

All'articolo 3 (osservi ciò bene la Camera) è data facoltà al Consiglio di valersi sui casuali del bilancio fino alla concorrente somma di lire 2,000 per quei compensi che fosse d'uopo accordare al direttore, per il servizio generale che presta a vantaggio dell'amministrazione della cassa. Noto questo, perchè la Camera deve ritenere che nel regolamento organico stabilisce il Governo la massima che le funzioni di direttore e di membro debbono essere onorifiche ed essenzialmente gratuite. Pertanto questo decreto riguarda in gran parte, che cosa? Un beneficio accordato al direttore di 2,000 franchi sotto l'aspetto di compensi, e questi 2,000 franchi sono tolti a povera gente. Allora non era ministro il signor conte Di Cavour, quindi non è contabile di ciò.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. L'avrei fatto, perchè non vi è persona più meritevole di quel direttore di tutti i riguardi.

RICCI GIOVANNI, relatore. Questi uffici devono essere onorifici.

L'ultimo decreto si è quello del 26 settembre 1859, il quale riguarda semplicemente l'amministrazione, e ciò è essenzialmente nelle attribuzioni del potere esecutivo.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Legga l'articolo 4.

RICCI GIOVANNI, relatore. L'articolo 4 dice che varia la sovvenzione da L. 20 a 40; prima erano 50, non è cosa di grande entità; ciò dimostra che la cassa era in istato florido.

Io invece do maggior importanza all'art. 6, col quale è stabilito che i sussidi verranno pagati a quote semestrali.

Deve riflettere la Camera che si tratta di quote minime, e che il pagarle a trimestre, come era stabilito dapprima, porta un certo beneficio per quella povera gente.

Ma si fece di più; lo stesso decreto all'articolo 3 stabilisce: « l'atto di notorietà, di cui all'art. 20 del regolamento organico 5 dicembre 1851, dovrà indicare chiaramente la causa dell'inabilità alla navigazione, e certificare lo stato bisognoso dei richiedenti. »

Quindi da un diritto ad un sussidio siamo venuti a che? Ad un'elemosina.

Ma non basta questo: « l'amministrazione (dice questo regio decreto) richiederà ai sussidiati il certificato dello stato bisognoso, ogniqualvolta lo creda necessario. »

Il che vuol dire che domani chiederà a me il certificato dello stato bisognoso per non darmi, suppongo, il sussidio, ad altri non lo chiamerà e continuerà la sovvenzione.

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare.

RICCI GIOVANNI, relatore. Ecco i motivi per cui principalmente la Commissione fu di parere doversi stabilire per legge le norme che debbono dar titolo al conseguimento della pensione agli individui, i quali saranno in condizione di riceverla dalla cassa degli invalidi.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al deputato D'Ondes-Reggio; lo avverto però di tenersi alla questione generale.

D'ONDES-REGGIO. Appunto io voglio parlare sulla questione generale, e non entrerò nei particolari. Credo anzi che, se si venga ai particolari, non si possano, come disse benissimo il ministro per la marina, stabilire norme comuni

per tutti i marinai dello Stato; perchè invero sono grandi differenze tra loro, sia per il clima, sia per la diversità di vita che menano, sia per le varie fortune che corrono secondo i commerci in mari lontani o vicini, sicuri o pericolosi; per fermo il marinaio di Genova versa in condizioni assai difformi dal marinaio di Taranto, di Trapani o di Capopassero.

Ma, o signori, v'ha una questione fondamentale e di altissima importanza. Con questa legge si vuole imporre ad una classe di cittadini di mettere un certo limite alla loro consumazione, di fare dei risparmi, di non impiegarli come un capitale, secondo loro meglio attenti, ma di porli in comune, per quindi averne, quando che sia, una parte.

Ma questo, o signori, parliamo chiaramente, è un attentato alla libertà degli individui, alla libertà di disporre del prodotto della propria industria.

Negli uffici la questione si pose, e poi con facilità si abbandonò. Ma la Camera se ne debbe seriamente occupare.

Io non potrò mai consentire, che si dica alla numerosa classe dei marinai sparsi per tutta l'Italia: voi non siete padroni assoluti del frutto della vostra industria, piena di stenti e di pericoli; voi una porzione dovete metterla in comune, ed affinché, quando lo Stato riputerà che i vostri anni invecchiati o la vostra salute inferma v'impediscono di più lavorare, abbiate donde sostenere la vita.

Forse un tale attentato alla libertà avrà giovato ai marinai della Liguрия, io me ne congratulo; ma per me non v'ha utilità che compensi la mancanza di libertà. Attentato, o signori, è questo alla libertà, che il Parlamento non ha facoltà di commettere; ufficio suo è di tutelare, non di manomettere la libertà.

DI PERSANO. Io credo che l'onorevole Ricci è caduto in errore in quanto alla rendita, perchè egli l'ha calcolata sul caso che si navighi vent'anni, e cotale navigazione essendo rara, massime nei capitani di lungo corso, non posso ammetterla qual base al suo calcolo.

RICCI GIOVANNI, relatore. Allora non ha dritto; siccome non retribuisce, se non quando naviga, di necessità bisogna stabilire venti anni; in difetto non ha diritto.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Risponderò poche parole all'onorevole deputato Ricci.

L'onorevole deputato Ricci ha voluto dimostrare che le retribuzioni imposte agli uomini di mare non erano in proporzione alla pensione che essi ricevevano dopo. . . .

RICCI GIOVANNI, relatore. No!

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Mi permetta; ha fatto un calcolo per provare che il capitano mercantile, pagando cinque franchi al mese alla cassa degli invalidi, e non potendo percepire che una pensione di 250 franchi, riscuoteva una somma minore, che se si fosse rivolto ad un'associazione sulla vita, ed io dirò che il deputato Ricci ha ragione.

Siccome questa istituzione ha uno scopo di beneficenza, la retribuzione imposta ai capitani è relativamente maggiore di quella imposta ai semplici marinai; quindi, se il capitano pagando lire 5 non può riscuotere che una pensione al *maximum* di lire 250, il marinaio, pagando solo lire 1, cioè cinque volte meno, ha diritto ad una pensione di lire 108. Questo potrebbe sembrare contrario alla giustizia; ma è opinione generale, così credo, degli uomini di mare, che questa istituzione tenda a moralizzare moltissimo la classe de' marinai, tenda ad affezionarli al proprio paese ed a scemare la disposizione, che esiste pur troppo nei nostri marinai, alla diserzione; epperò questa istituzione fa sì che i capitani vengano indirettamente a godere di essa, e che ricevano un compenso del sacrificio pecuniario da essi fatto; cioè se la pensione, a cui